

**AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI IN OTTEMPERANZA
DELL'ORDINANZA N. 4962/2022, PUBBLICATA IL 17.10.2022 E RESA DAL
CONSIGLIO DI STATO NEL GIUDIZIO R.G. N. 7212/2022**

Il Consiglio di Stato sez. III, con Ordinanza n. 4962/2022 del 17.10.22, ha autorizzato l'appellante a procedere all'"*integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami", "del ricorso e dei motivi aggiunti di primo grado, della sentenza del T.A.R. e del ricorso in appello avverso la stessa"*.

1. AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E NUMERO DI REGISTRO GENERALE:

Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sez. Terza – R.G. n. 7212/2022.

2. NOME DEL RICORRENTE (APPELLANTE) ED INDICAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA (APPELLATA):

RICORRENTE/APPELLANTE: Mavaro Martina, nata a Palermo in data 29.01.1990, c.f. MVR MTN 90A69 G273E, residente a Palermo in Via Aspromonte n. 9, rappresentata e difesa, dall'avv. Girolamo Rubino (CF: RBN GLM 58P02 A089G – PEC: girolamorubino@pec.it fax 0918040219) sia dall'avv. Giuseppe Impiduglia (CF: MPD GPP 81T10 AO89A – PEC: giuseppeimpiduglia@pec.it – fax 0918040204) con domicilio digitale: girolamorubino@pec.it / AMMINISTRAZIONE RESISTENTE/APPELLATA: Ministero della Giustizia, Commissione Interministeriale Ripam, Formez PA – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'ammodernamento delle P.A. – in persona dei rispettivi rappresentanti legali *pro tempore*, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato.

3. A) ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI:

- a. Con riferimento al ricorso di primo grado (R.G. 8182/2022):
 - *"Della Graduatoria di merito del "concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo Funzionario da inquadrare nell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia Profilo FMG", approvata con PdG del 14 giugno 2022, prot. N. 8810.ID, pubblicata 15 giugno 2022 sul sito <http://giustizia.it>, nella parte in cui la ricorrente è stata collocata nella posizione n. 1203, con un punteggio pari a 52,6 (anziché nella posizione n. 331 con un punteggio pari a 58,6), per effetto della mancata valutazione del titolo aggiuntivo (punto 6) di cui all'art. 9 comma 1 lettera b del bando;*

- *Per quanto possa occorrere e nei limiti dell'interesse della ricorrente, del bando della procedura per cui è controversia, nelle parti che verranno appresso meglio specificate;*
- *Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale”;*
- b. Con riferimento ai motivi aggiunti al ricorso (R.G. n. 8182/2022):
 - *“Dell’Avviso del 28 luglio 2022 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia) dal quale si evince che, “con provvedimento prot. n. 10823.ID del 28 luglio 2022...”, sono state assegnate le sedi spettanti ai vincitori del “concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo Funzionario da inquadrare nell’Area funzionale terza, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia Profilo FMG”, nella parte in cui la ricorrente è stata assegnata alla Casa di Reclusione di Alghero anziché al Tribunale di Agrigento, ossia alla sede alla stessa spettante;*
 - *Del provvedimento prot. n. 10823.ID del 28 luglio 2022, a firma dei direttori generali del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi, del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nella parte in cui la ricorrente è stata assegnata alla Casa di Reclusione di Alghero anziché al Tribunale di Agrigento, ossia alla sede alla stessa spettante;*
 - *L’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia in data 28.07.22 e recante le sedi assegnate ai vincitori del suddetto concorso, nella parte in cui la ricorrente è stata assegnata alla Casa di Reclusione di Alghero anziché al Tribunale di Agrigento, ossia alla sede alla stessa spettante;*
 - *L’Avviso del 04 agosto 2022 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia) con il quale è stata resa nota la ripubblicazione dell’elenco delle sedi assegnate ai vincitori del suddetto concorso, nella parte in cui la ricorrente è stata assegnata alla Casa di Reclusione di Alghero anziché al Tribunale di Agrigento, ossia alla sede alla stessa spettante;*
 - *L’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia in data 04.08.22 recante le sedi assegnate ai vincitori del suddetto concorso, nella parte in cui la ricorrente è stata assegnata alla Casa di Reclusione di Alghero anziché al Tribunale di Agrigento, ossia alla sede alla stessa spettante;*
 - *Per quanto possa occorrere, della nota del Ministero della Giustizia prot. n. 299780 del 05.08.22 e dell’allegato contratto da sottoscrivere al momento dell’assunzione in*

servizio, nella parte in cui la ricorrente risulta assegnata alla Casa di Reclusione di Alghero (anziché al Tribunale di Agrigento) ed è stata onerata di prendere servizio - a pena di decadenza - in data 05.09.22;

- *Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale”.*

c. Con riferimento al Ricorso in Appello (R.G. n. 7212/2022):

- Sentenza breve resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 11820/2022;

3.B) SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO:

a. Con riferimento al ricorso di primo grado (R.G. 8182/2022):

“VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 9 COMMA 1 LETT. B) DEL BANDO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI NON AGGRAVIO DEL PROCEDIMENTO, DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITÀ.”

Col il giudizio incoato innanzi il TAR Lazio - Roma, la dott.ssa Mavaro ha lamentato la mancata valutazione del titolo aggiuntivo di cui all’art. 9 comma 1 lett. b) del bando.

E ciò in quanto la ricorrente ha svolto, con esito positivo, lo stage presso il Tribunale di Milano (nel periodo compreso tra il 04.04.2016 ed il 04.11.2017) ai sensi dell’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, così come risulta dalla documentazione rilasciata dal suddetto Tribunale.

Tale titolo avrebbe dovuto essere certamente valutato dalla P.A., con l’attribuzione di punti 6.

Appare, peraltro, utile rilevare che tale titolo era posseduto dalla ricorrente al momento della presentazione della domanda ed indicato nella stessa. Ciò è dimostrato inequivocabilmente dal fatto che il suddetto stage – non preso in considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo (punti 6) – è stato correttamente valutato dalla P.A. quale titolo preferenziale, ai sensi dell’art. 10 del medesimo bando.

Ebbene, avendo la P.A. accertato che la ricorrente è in possesso di tale titolo, avrebbe certamente dovuto valutarlo sia per l’assegnazione del punteggio aggiuntivo, sia quale titolo preferenziale.

Al riguardo, il TAR Lazio, in fattispecie similare, ha chiarito che “*il mancato inserimento*” di un titolo “*nella parte della domanda di partecipazione dedicata agli “ulteriori titoli”* non giustifica la mancata valutazione dello stesso, ove tale titolo sia stato, comunque, indicato dal concorrente almeno una volta, segnatamente nella parte relativa ai titoli di accesso (TAR Lazio Roma Ordinanza sez. IV n. 2640/22 del 21.04.22, cfr. anche sentenza n. 5063 del 26.04.22).

Peraltro, anche laddove – per mera ipotesi – la ricorrente avesse indicato il suddetto stage nella (sola) parte relativa ai titoli di preferenza, la P.A. avrebbe dovuto, quanto meno, concedere il

soccorso istruttorio alla dottoressa Mavaro, consentendole la necessaria regolarizzazione documentale.

b. Con riferimento ai motivi aggiunti al ricorso (R.G. n. 8182/2022):

Con i successivi motivi aggiunti al ricorso (R.G. n. 8182/2022), la dott.ssa Mavaro ha impugnato i successivi atti (meglio sopra indicati) resi dall'amministrazione resistente, ed ha aggiunto i seguenti motivi:

- i) Violazione/elusione del Decreto del Presidente del TAR Lazio sez. IV n. 4367/22.

Ciò in quanto, le amministrazioni resistenti hanno omesso di tenere conto del Decreto Presidenziale (che ha ammesso la ricorrente "*alla indicazione delle sedi in ordine di preferenza*") e – con provvedimento prot. n. 10823.ID del 28 luglio 2022 - hanno assegnato la ricorrente alla Casa di Reclusione di Alghero (sulla base del punteggio erroneamente assegnato, ossia punti 52,6) anziché al Tribunale di Agrigento, cui avrebbe avuto diritto sulla base del punteggio spettante.

- ii) Sull'illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 COMMA 1 LETT. B) DEL BANDO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI NON AGGRAVIO DEL PROCEDIMENTO, DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITÀ.

La dott.ssa Mavaro con il secondo dei motivi aggiunti ha rilevato l'illegittimità derivata dei provvedimenti resi successivamente dalla resistente ed impugnati con i motivi aggiunti. Ed invero, l'assegnazione presso la Casa di Reclusione di Alghero (anziché presso il Tribunale di Agrigento) rappresenta una diretta e immediata conseguenza dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale e a mezzo dei quali la dottoressa Mavaro è stata collocata nella posizione n. 1203, con un punteggio pari a 52,6 anziché nella posizione n. 331 con un punteggio pari a 58,6.

Sul punto, si rinvia a quanto dedotto con il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio RG 8182/2022, con particolare riferimento alla circostanza che, l'art. 9 comma 1 lettera b) del bando - rubricato "Valutazione dei titoli" – prevede l'attribuzione di "punti 6,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del suddetto articolo".

Si ribadisce che, la ricorrente ha svolto, con esito positivo, lo stage presso il Tribunale di Milano (nel periodo compreso tra il 04.04.2016 ed il 04.11.2017) ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, così come risulta dalla documentazione rilasciata dal suddetto Tribunale.

Tale titolo avrebbe dovuto essere certamente valutato dalla P.A., con l'attribuzione di punti 6. Appare, peraltro, utile rilevare che tale titolo era posseduto dalla ricorrente al momento della presentazione della domanda ed indicato nella stessa, ragion per la P.A. avrebbe dovuto attribuire alla dott.ssa Mavaro l'ulteriore punteggio (punti 6) previsti dalla citata disposizione della lex specialis.

iii) Sull'istanza ex art. 116 comma 2 c.p.a VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 97 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 22 E SS. DELLA L. N. 241/90; ECCESSO DI POTERE, CARENZA DI MOTIVAZIONE, ARBITRIO, INGIUSTIZIA MANIFESTA; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE.

Con il terzo motivo (dei motivi aggiunti al ricorso Rg 8182/2022), la dott.ssa Mavaro ha precisato che, la stessa ha chiesto alle amministrazioni resistenti: *“1) Copia della propria domanda di partecipazione al suddetto concorso; 2) Copia dei verbali relativi alla valutazione dei propri titoli nonché la scheda relativa alla valutazione degli stessi”*.

La suddetta documentazione si è resa necessaria atteso che, le Amministrazioni resistenti sostengono di avere omesso di valutare alla ricorrente il suddetto tirocinio formativo in quanto il possesso di tale titolo non sarebbe stato correttamente dichiarato dalla dottoressa Mavaro nella propria domanda di partecipazione.

Tuttavia, le Amministrazioni resistenti, con il proprio silenzio, hanno negato il diritto di accesso agli atti all'odierna ricorrente, ragion per cui la stessa ha impugnato il suddetto silenzio.

E ciò in quanto, il silenzio, impugnato con il terzo dei motivi aggiunti, risulta palesemente illegittimo per violazione degli artt. 22 e ss della L. 241/90. L'art. 22 della l. 241/90, infatti, riconosce il diritto di accesso ai documenti amministrativi a chiunque vi abbia un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

c. Con riferimento al Ricorso in Appello (R.G. n. 7212/2022):

Con ricorso in appello (C.D.S. – Rg. 7212/2022), la dott.ssa Mavaro ha impugnato la sentenza breve resa dal T.A.R. Lazio Roma sez. IV n. 11820/2022, in data 13.09.22, con la quale è stato rigettato il ricorso (R.G. 8182/22).

In particolare, la dott.ssa Mavaro ha censurato la sentenza resa dal TAR Lazio per i seguenti motivi:

i) SULL'ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER ULTRAPETIZIONE.

La dottoressa Mavaro – con il ricorso e i successivi motivi aggiunti – ha dedotto l'illegittimità dei provvedimenti con i quali la P.A. ha omesso di attribuirle il punteggio relativo al tirocinio formativo espletato presso il Tribunale di Milano.

Il Ministero della Giustizia, da parte sua, si è limitato esclusivamente a sostenere – come è dato leggere nella stessa sentenza appellata - che sebbene il tirocinio richiamato dall'appellante *“ai sensi dell’art. 9 del bando di concorso fosse valutabile con l’attribuzione di 6 punti, tuttavia non è stato possibile valutarlo in quanto la candidata non l’ha indicato all’atto della candidatura nella parte relativa ai titoli valutabili.* L’art. 9, comma 4, del bando di concorso stabilisce espressamente che *La commissione esaminatrice valuta solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. L’art. 4, comma 9, del medesimo bando prevede anche che nella domanda il candidato dovrà dichiarare [...] m) il possesso di eventuali titoli da sottoporre a valutazione, di cui al successivo articolo 9”.*

Da quanto sopra esposto, emerge come risultasse incontestato tra le parti che il suddetto tirocinio formativo: 1) fosse stato espletato dall’odierna appellante; 2) fosse stato dichiarato nella domanda, quantomeno nella parte relativa ai titoli di preferenza, di cui all’art. 10 del bando di concorso; 3) fosse valutabile, ai sensi dell’art. 9, ai fini dell’attribuzione di 6 punti aggiuntivi; 4) fosse stato valutato dalla P.A. esclusivamente quale titolo preferenziale e non ai fini dell’attribuzione alla dottoressa Mavaro del punteggio aggiuntivo previsto dall’art. 9 del bando; 5) andasse semplicemente dichiarato nell’ambito della domanda di partecipazione e non comprovato con la produzione di qualsivoglia documento o certificato.

Il Giudice di Primo Grado, pertanto, avrebbe dovuto decidere il giudizio, accertando esclusivamente se: A) la dottoressa Mavaro avesse effettivamente ommesso di indicare il suddetto tirocinio formativo nella parte della domanda relativa ai titoli aggiuntivi (ma il Ministero non ha esibito, né prodotto in giudizio tale domanda di partecipazione b) se la circostanza – pacifica tra le parti – che la dottoressa Mavaro avesse dichiarato il suddetto tirocinio nella sezione relativa ai titoli di preferenza imponesse, comunque, alla P.A. di valutarlo (atteso il carattere unitario della domanda di partecipazione) o, quanto meno, di attivare il c.d. soccorso istruttorio.

Il TAR Lazio Roma, invece, ha rigettato il ricorso ponendo a fondamento esclusivo della sentenza appellata una questione del tutto nuova e diversa. In particolare, il Giudice di Primo Grado ha individuato – con una sorta di integrazione postuma della motivazione effettuata in sede giudiziale – un diverso e autonomo (quanto insussistente) motivo che, a suo dire, giustificerebbe la mancata valutazione del tirocinio espletato dalla dottoressa Mavaro.

In particolare, il Giudice di Primo Grado ha ritenuto che il tirocinio vantato dall’appellante non avrebbe potuto essere valutato avendo la stessa ommesso di allegare alla domanda di partecipazione apposita documentazione idonea a comprovarne il possesso.

Il Giudice di Primo Grado, dunque, ha oltrepassato i limiti dell’oggetto del giudizio, con evidente violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’112 c.p.c.,

respingendo il ricorso sulla base di una motivazione (peraltro errata) che non era stata prospettata dalle parti e, quindi, sulla base di una questione estranea all'oggetto del giudizio.

ii) SULL'ERROENITÀ DELLA SENTENZA APPELLATA PER ERRONEA RICOSTRUZIONE DEI FATTI DI CAUSA E DEL CONTENUTO DEL BANDO DI CONCORSO.

Con il secondo motivo d'appello, la dott.ssa Mavaro ha censurato la sentenza resa dal TAR per l'erroneità della ricostruzione fattuale e del contenuto del bando di concorso.

La sentenza è erronea laddove il Giudice di Primo Grado ha ritenuto che il bando di concorso imponesse ai candidati non solo di dichiarare il possesso del suddetto titolo, ma di provarlo.

Al riguardo, giova rilevare che il bando di concorso non prevede alcun obbligo di allegazione dei documenti comprovanti i titoli dichiarati dai candidati.

L'art. 4, comma 9, lettera m), del bando prevede, infatti, che *“Nella domanda il candidato dovrà dichiarare ... il possesso di eventuali titoli da sottoporre a valutazione, di cui al successivo articolo 9 (titoli tra cui, come detto, rientra il suddetto tirocinio)”*.

Dunque, il bando del concorso per cui è controversia – coerentemente a quanto previsto dalla disciplina vigente - non prevede un onere di allegazione dei documenti comprovanti i titoli posseduti; di contro, il bando consente ai partecipanti di dichiarare i propri titoli, facendo, ovviamente, salva la possibilità per la P.A. di effettuare controlli successivi in ordine alle dichiarazioni rese.

La sentenza appellata è, altresì, erronea laddove il Giudice di Primo Grado ha ommesso di considerare che l'allegazione di documenti comprovanti il possesso dei titoli dichiarati non solo non fosse richiesta, ma fosse addirittura impossibile.

Dall'apposito manuale di istruzioni risulta, infatti, come le domande di partecipazione relative al concorso per cui è controversia andassero presentate solo in via telematica, attraverso una piattaforma che consentiva esclusivamente di dichiarare - ai sensi del DPR 445/00 – i titoli posseduti, ma non permetteva di allegare nessun documento.

La sentenza appellata è, inoltre, erronea laddove il Giudice di Primo Grado ha ommesso di considerare che la P.A. non ha mai contestato alla dottoressa Mavaro la mancata allegazione della suddetta *“relazione del magistrato formatore”*.

Ad ogni buon conto, la sentenza appellata sarebbe erronea anche ove, per mera ipotesi, si ritenga che il bando oneri i partecipanti di allegare la documentazione comprovante il possesso dei titoli dichiarati. E ciò in quanto, tale onere di allegazione non potrebbe riguardare la *“relazione del magistrato formatore”*, ossia un documento promanante da un organo della stessa amministrazione che ha bandito il concorso.

A ciò ostano, infatti, le norme che impongono all'amministrazione, di acquisire d'ufficio i documenti in suo possesso.

Al riguardo l'art. 18, comma secondo, della legge n. 241 del 1990, dispone: *“I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti”*.

Ed ancora, la sentenza appellata si è rilevata erronea laddove il Giudice di Primo Grado ha omesso di considerare che l'Amministrazione (a fronte della mancata allegazione della più volte citata *“relazione del magistrato formatore”*) avrebbe, quanto meno, dovuto attivare il c.d. soccorso istruttorio.

La sentenza appellata è, altresì, erronea laddove il Giudice di Primo Grado ha ritenuto che la dottoressa Mavaro avrebbe allegato alla domanda di partecipazione (anziché la *“relazione del magistrato formatore”*) un *“attestato di frequenza rilasciato da un dirigente amministrativo del Tribunale di Milano”*, asseritamente inidoneo a comprovare l'esito positivo del tirocinio.

In primo luogo, si rileva che la dottoressa Mavaro non ha allegato alla propria domanda di partecipazione alcun documento, né avrebbe potuto farlo. Ed infatti, come sopra chiarito, il sistema telematico di presentazione delle domande di partecipazione al concorso non permetteva l'allegazione di nessun documento.

L'attestato cui fa riferimento il Giudice di Primo Grado è stato quindi prodotto agli atti del giudizio dalla dottoressa Mavaro solo per completezza e al mero fine di dimostrare - pur non essendo necessario (in quanto fatto non contestato ed estraneo al *thema probandum*) - l'effettivo possesso del titolo erroneamente non valutato.

Ed infine, la dott.ssa Mavaro ha rilevato come come sia illogico l'assunto del Giudice di Primo Grado secondo cui esclusivamente la *“relazione del magistrato formatore”* sarebbe idonea a comprovare l'espletamento con esito positivo del suddetto tirocinio.

Ed infatti, l'art. 73, comma 11, del d.lgs. n. 69/2013 richiede non soltanto che il magistrato formatore rediga, al termine dello stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione, ma che la stessa venga trasmessa *“al capo dell'ufficio”*.

Ne deriva che la relazione del magistrato rappresenta semplicemente un necessario presupposto ai fini della conclusione con esito positivo del tirocinio, ma non è di per sé idonea a certificarlo, in quanto è poi richiesta l'attestazione da parte del Capo dell'Ufficio circa il positivo esito dello stage.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto appare evidente l'erroneità della sentenza appellata, nonché la fondatezza del presente appello

Ad ogni buon conto, con il ricorso in appello, la dottoressa Mavaro, si è vista costretta, a reiterare, ai sensi dell'art. 101 comma 2, le censure contenute nel ricorso introduttivo e nei successivi motivi aggiunti (che qui si intendono richiamati).

Nessuna di tali censure è, infatti, stata esaminata dal Giudice di Primo Grado che, invece, si è pronunciato – come detto - su una questione del tutto estranea al presente giudizio.

Con il ricorso in appello è stata, anche, chiesta l'adozione di un'idonea misura cautelare nonché l'autorizzazione alla notifica dell'appello - per pubblici proclami - a tutti i soggetti interessati con le modalità (telematiche) ritenute più idonee.

4. INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI:

Sono soggetti controinteressati tutti i soggetti dichiarati vincitori e idonei, collocati in graduatoria dalla posizione n. 1202 al n. 331, all'esito del concorso pubblico volto al *“reclutamento di complessive n. 2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo Funzionario da inquadrare nell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia Profilo FMG”*.

5. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PUÒ ESSERE SEGUITO CONSULTANDO IL SITO WWW.GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA.IT ATTRAVERSO L'INSERIMENTO DELL'ANNO E DEL NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO IN APPELLO (RG 7212/2022) NELLA SEZIONE “CONSIGLIO DI STATO”, SOTTOSEZIONE “RICERCA RICORSI”.

6. LA PRESENTE NOTIFICAZIONE VIENE EFFETTUATA IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA N. 4962 PUBBLICATA IL 17.10.2022 E RESA DAL CONSIGLIO DI STATO – IN SEDE GIURISDIZIONALE - SEZIONE TERZA.

In particolare, il Consiglio di Stato sez. III, con Ordinanza n. 4962/2022 del 17.10.22, ha autorizzato l'appellante a procedere all'*“integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate nell'ordinanza n. 2039/2022 del T.A.R. del Lazio, sede di Roma, IV Sezione”*, *“del ricorso e dei motivi aggiunti di primo grado, della sentenza del T.A.R. e del ricorso in appello avverso la stessa”*.

7. IL TESTO INTEGRALE DEL RICORSO, DEI MOTIVI AGGIUNTI DI PRIMO GRADO, DELLA SENTENZA DEL T.A.R., DEL RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA STESSA, E DELL'ORDINANZA 4962/2022 DEL CONSIGLIO DI STATO SONO ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO E SI INTENDONO QUI INTEGRALMENTE RIPORTATI E TRASCRITTI.